



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA N° 57

DEL 30 OTT. 2012

OGGETTO: ORDINANZA DI RIPRISTINO, PULIZIA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE PUBBLICHE, MANUTENZIONE AREE VERDI E/O INEDIFICATE

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle precipitazioni piovose più intense l'acqua, anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle pubbliche strade, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo;

ACCERTATO che le cause di tali inconvenienti possono, tra l'altro, essere attribuite:

- alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;
- all'insufficiente sezione o errata collocazione di quota delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;

RITENUTO che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extraurbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline ricadenti nelle proprietà private su tutto il territorio comunale, sino alla loro immissione nella rete idraulica principale e/o recapito finale;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare viabilità e visibilità delle strade ad uso pubblico per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare sulle curve stradali, e che le siepi e le ramaglie devono essere contenute come prescritto dal Codice della strada;

RAVVISATA altresì la necessità di tenere le aree private sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e rifiuti in genere attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di scongiurare inconvenienti igienico-sanitari;

CONSIDERATO che l'omessa realizzazione e successiva manutenzione di una rete di sistemazioni idraulico-agrarie e forestali di superficie può rappresentare una delle cause di esondazioni ed allagamenti con danni ad una pluralità di beni ed alla stessa sicurezza delle persone;



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche" che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d'acqua;

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali;

VISTI gli artt. 29 – 31 - 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali, la corretta manutenzione di canali artificiali, dei manufatti esistenti al di sopra di essi e delle piantagioni e siepi;

VISTO il Regolamento consorziale per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica e loro pertinenze, che obbliga i proprietari dei fondi interni al comprensorio, in conformità al Piano Generale di Bonifica, all'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessari per lo scolo delle acque;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. n. 29 – 31 - 32 e 33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.),

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere, siano esse incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani, di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:

1. alla escavazione, profilatura, risagomatura, spurgo e pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nella rete idraulica principale e/o recapito finale;
2. all'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;
3. al ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;
4. a regolare gli eventuali manufatti di sostegno in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena;



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

5. alla manutenzione e pulizia di tutte le aree del territorio, in particolare di quelle adiacenti alle strade soggette al pubblico transito in modo tale da non creare pericolo per gli utenti della strada;

6. al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc, attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico-sanitari e di propagazione incendi.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque entro il termine di mesi 3 (tre) dall'affissione della presente all'Albo Pretorio.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

Che personale del Settore 3°, la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine, i Consorzi e gli enti preposti a tutelare quanto oggetto della presente, sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che è assolutamente vietato:

procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;

rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;

che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo;

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

che l'inosservanza delle su elencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, dal Codice della Strada e da altre disposizioni regolamentari e di legge, nonché dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di Regolamenti e Ordinanze Sindacali;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

trasmessa alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- All'Assessore Igiene Urbana e Tutela Ambientale
- All'Assessore Lavori Pubblici
- Al Segretario Comunale
- Al Responsabile del Settore 3°
- Al Responsabile Settore 4°
- Alla locale Stazione dei Carabinieri
- Alla Polizia Locale
- Ai Consorzi di bonifica
- Al Comando di Polizia Provinciale



Il SINDACO
dott. Ernesto SICA

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

Reg. pubblicazioni n° ___ del _____